

## **COMUNE DI LEONFORTE**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ATTIVITA' ESERCITATE IN CHIOSCHI IN AREE PUBBLICHE**

#### **Sezione 1**

#### **PRESCRIZIONI GENERALI**

##### **ART. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le attività commerciali e artigianali di cui alla L. n. 443/85, al D.Lgs. n. 114/98, alla L.R. n.28/99 e alla L. n. 287/91, quando queste vengono esercitate in chioschi in aree pubbliche, al di fuori di aree destinate ai mercati appositamente definite ed istituite. Si definiscono chioschi quelle "installazioni precarie a servizio del pubblico realizzate mediante strutture e manufatti appoggiati o fissati al suolo non in maniera definitiva **realizzati secondo l'allegato disegno-tipo con l'eccezione di quelli da realizzarsi in via capra e piazza Melvin Johnson**".

Il presente regolamento disciplina altresì le caratteristiche edilizie ed igienico-sanitarie dei manufatti (chioschi) riconducibili alla tipologia di costruzioni stabili di cui alla lett. c) dell'art. 1 dell'Ordinanza Ministeriale 3.4.2002, e la loro collocazione.

Tali attività, salvo diverse disposizioni legislative, sono:

a) Somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande analcoliche ;

2. Le attività di cui al comma precedente possono essere svolte in chioschi ubicati in aree pubbliche, salvo il possesso dei requisiti professionali relativi al titolare dell'attività se richiesti ai sensi delle varie discipline di riferimento, nonché della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, dell'autorizzazione edilizia, e dell'autorizzazione sanitaria, se prevista,

E' ovviamente necessaria altresì, nel caso in cui nei chioschi vengano svolte attività di tipo commerciale, l'autorizzazione al commercio su area pubblica o l'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, secondo la tipologia di attività che si intende esercitare, come meglio specificato nelle successive sezioni.

##### **ART. 2 – Rilascio autorizzazione all'installazione dei chioschi**

1. Il rilascio di autorizzazione all'installazione dei chioschi avverrà previo partecipazione al concorso indetto dall'Ente con apposito bando, secondo le modalità previste in appendice.

2. Il soggetto vincitore del concorso per la concessione di occupazione permanente di suolo pubblico destinato ad attività di chioschi provvederà, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 modificato dal D.P.R. 440/2000 recepito dall'art.36 della L.R. n.10/2000, a richiedere la relativa autorizzazione presso lo Sportello Unico il quale attiverà gli endoprocedimenti finalizzati all'ottenimento di tutti i visti, nulla osta ed approvazioni che si rendessero necessari presso gli Uffici e gli Enti terzi. Ottenute le approvazioni del caso e verificata la rispondenza del progetto presentato con le proposte fatte in sede di concorso per l'ottenimento della concessione, lo Sportello Unico emetterà il provvedimento unico di autorizzazione.

3. Il soggetto dovrà presentare a corredo dell'istanza:

- richiesta di concessione di occupazione permanente di suolo pubblico a seguito della sua utile collocazione in graduatoria in sede di concorso;
- le copie del progetto per la realizzazione dei chioschi rispondenti alle caratteristiche richieste in bando nonché alle prescrizioni contenute nel presente regolamento;

- le domande necessarie al reperimento dei pareri igienico-sanitari, dell'autorizzazione per l'allacciamento alla rete delle fognature, del nulla-osta da parte dell'ente proprietario della strada prospiciente, se non comunale, di ogni altra autorizzazione di Enti terzi, etc.;
- 4. A garanzia dell'adempimento degli obblighi indicati nell'autorizzazione, fino alla realizzazione del manufatto ed al suo collaudo, il soggetto autorizzato dovrà presentare una polizza fidejussoria a favore del Comune sull'importo determinato dall'U.T.C. . La somma garantita con la polizza sarà trattenuta dall'Amministrazione a rimborso delle spese che si dovranno sostenere per l'eventuale rimozione della struttura d'ufficio, nonché per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco (aree verdi, marciapiedi, pavimentazioni, etc).

### **ART. 3 – Aree concesse**

1. L'area da concedersi è inerente all'area messa a bando relativa al solo chiosco e all'eventuale area di pertinenza, se occupata permanentemente. Per area di pertinenza s'intende l'area che viene occupata a servizio del chiosco con i camminamenti ed eventuali pannelli proteggi vento, tende avvolgibili o pensiline
2. Rimane esclusa la possibilità di occupazione temporanea di aree pubbliche adiacenti il chiosco per l'attività legata al chiosco stesso.

### **ART. 4 – Rispetto norme sanitarie**

1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 1 comma 1 , del presente regolamento, è subordinato al possesso dei requisiti igienico-sanitari ed all'applicazione delle norme vigenti in materia.

### **ART.5 - Caratteristiche e decoro urbano**

1. Nel rispetto delle zone urbanistiche omogenee ogni chiosco realizzato con strutture precarie dovrà rispettare gli ordinamenti i architettonici circostanti del luogo individuato.
  2. A garanzia del decoro e dell'arredo urbano im materiali di finitura che rispecchiano l'estetica dovranno essere omogenee (anche nel colore) in tutte le zone urbanistiche, eccezion per le zone e i luoghi d'interesse storico, la cui competenza è demandata alla Soprintendenza ai BB.CC.AA.dalla legge.
  3. Nella realizzazione dell'opera è tassativamente vietato posizionare baracche, gazebo di plastica, stoffe,etc. o strutture similari anche con coperture in pannelli termo-coibent.
- Di converso possono essere utilizzati ferro pieno a scatolone, vetro ghise e materiali simili.

### **ART.6- Insediamenti**

1. I chioschi vanno collocati in conformità alle disposizioni degli artt.16, 17, 18 e 20 del Decreto Leg.vo n.285/1992 e successive modifiche (Nuovo Codice della Strada) e degli artt. 26, 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada), nonché nel rispetto delle norme del Piano Regolatore Generale vigente, e degli strumenti attuativi vigenti.

## **Sezione 2**

### **SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE**

#### **ART.7 Autorizzazione all'esercizio dell'attività**

1. Il richiedente, oltre alle autorizzazioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento, in conformità a quanto stabilisce la L. n. 287/91 e successive modifiche, deve presentare richiesta di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e a tal fine deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla Legge n. 287/91.
2. Nei chioschi è ammessa la sola somministrazione di quanto previsto alla lettera d) dell'art. 5 della L. 287/91 (esclusione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione).

**ART 8 . Requisiti igienico-sanitari ed edilizi dei chioschi**

1. L'attività di somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande può essere esercitata in chioschi, che abbiano i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa vigente.

- a) Il titolare deve provvedere alla pulizia dell'area circostante, nella quale deve essere altresì tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l'attività;
- b) L'autorizzazione per l'applicazione di pannelli proteggi vento, tende avvolgibili o pensiline verrà rilasciata nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e previo parere favorevole della Commissione Edilizia e dei settori interessati all'arredo urbano.

2. Per i chioschi adibiti alla somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande valgono le norme di cui all'Ordinanza Ministeriale 3.4.2002 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

**ART. 9 - Tipologie dei chioschi.**

1. La superficie utile netta massima dei chioschi di cui alla presente sezione dovrà essere di mq. 20. L'attività che verrà svolta sarà valutata dall'Azienda. USL sulla base delle dimensioni e delle attrezzature possedute e definita in sede di rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

2. In ogni chiosco, è possibile, previa autorizzazione, l'applicazione di pannelli proteggi vento, tenda avvolgibile e o pensilina come previsto al precedente art. 8 punto b).

**Sezione 3****DURATA, DIVIETI, SANZIONI E REVOCHE****ART. 10 – Durata, divieti, sanzioni e revoche.**

1. La concessione avrà la durata di anni sei, decorrenti dalla data di stipula di apposita scrittura privata, salve le ipotesi di revoca e decadenza previste nel presente articolo. Alla scadenza, salvo rinnovo entro mesi sei dalla scadenza stessa con eventuale fissazione di nuove condizioni, la concessione decadrà automaticamente.

2. L'Ente concessionario ha la facoltà di revocare la concessione con un preavviso di mesi sei per ragioni di interesse pubblico; non si terrà conto del preavviso quando la rimozione del manufatto dovesse occorrere per motivi di sicurezza. Non è dovuta al concessionario alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di mancata occupazione. Al concessionario dovrà essere assegnato un nuovo sito tra quelli che individuerà il Consiglio Comunale

3 E' tassativamente vietata l'alienazione, il trasferimento e la gestione a terzi dei chioschi .In caso di concessione a società è tassativamente vietata qualsiasi variazione della compagine sociale. E' possibile cessare l'attività depositando la concessione all'Ente concedente corredata dalle dovute motivazioni. Rimane libera la vendita dei materiali utilizzati per la costruzione del chiosco stesso . L'Amministrazione comunale provvederà a mettere al bando ed assegnare il chiosco entro 90 giorni dalla data di deposito della concessione.

4. E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco, se non preventivamente “ **richiesta e autorizzata** ”

5. Salvo che il fatto non sia altrimenti sanzionato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria secondo la normativa vigente. Ad ogni sanzione amministrativa pecuniaria accede di diritto l'obbligo di cessare il fatto illecito o l'attività abusiva. In caso di particolare gravità o recidiva, cioè qualora sia stata commessa la stessa violazione due volte in un anno, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino a venti giorni. La contestazione delle violazioni, nelle forme di legge, compete alle unità operative in servizio attivo di vigilanza.

6. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;

- b) *sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi continuativi senza la prescritta autorizzazione del Comune;*
- c) *modifica del chiosco senza la prescritta autorizzazione del Comune.*

7. *Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.*

#### **Art. 11 - Norme transitorie**

Vengono fatte salve le attività precedentemente autorizzate su suolo pubblico comunale avente carattere permanente e riconducibili, per similitudine, alla tipologia "Chioschi", fermo restando l'eventuale adeguamento alle disposizioni contenute nel presente regolamento in ordine alla quantificazione del canone, al versamento del deposito cauzionale, alla stipula della polizza R.C.T., la durata del contratto.

#### *Appendice*

#### **CRITERI GENERALI PER CONCEDERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO DI PORZIONI DI AREE ALL'INTERNO DEI PARCHEGGI E PIAZZE PUBBLICI DA DESTINARSI AD ATTIVITÀ DI CHIOSCHI**

- 1) *Nelle aree di seguito elencate sono individuate limitate superfici da destinarsi all'impianto di attività di chioschi da concedersi, in occupazione, a soggetti privati:*

#### **INDIVIDUAZIONE DEI SITI PER TIPOLOGIE**

##### **TIPOLOGIA "A": "somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande analcoliche".**

1. **PIAZZA CAPPUCCINI (ACCANTO ALLA SCALINATA CON ALLE SPALLE LA CABINA ENEL)**
2. **VIA CAPRA, (Altezza supermercato CONAD/BASILE, TRA LE DUE PANCHINE METALLICHE E CON PROFONDITA' NON SUPERIORE A MT. 2,60)**
3. **VIA DON BOSCO (SLARGO ANTISTANTE IL NUOVO CAMPO SPORTIVO ANGOLO VIA EMILIA)**
4. **CORSO UMBERTO, COMPARTO 9 DEL P.E.E.P., (TRA LE COOP. "ORCHIDEA" E "EUROPA 1984" NELLO SPAZIO ADIBITO A SPIAZZO E/O PARCHEGGIO)**
5. **ZONA MADONNINA**
6. **PIAZZA MELVIN JOHNSON (SUL MARCIAPIEDE ALL'ANGOLO DEI LOCALI ATTUALMENTE ADIBITI A SCUOLA MEDIA CON OCCUPAZIONE DI NON PIU' DEL 50% DELLA PROFONDITA' DELLO STESSO )**

*In relazione alle individuazioni di cui sopra, la Giunta Municipale provvederà ad approvare idoneo Bando da pubblicarsi a cura del Settore Sviluppo Economico, per procedere all'assegnazione delle predette aree che, nel rispetto dei criteri qui descritti, fissino modalità e tempi per la presentazione di idonee richieste, ne stabilisca le modalità d'esame, i requisiti richiesti ai partecipanti e l'assegnazione dei punteggi in base ai requisiti, nonché il canone di cui alla lettera d) del successivo punto 3.*

- 2) *I soggetti privati interessati all'assegnazione delle superfici disponibili devono presentare la domanda relativa secondo le modalità e i tempi stabiliti nei Bandi e l'assegnazione avverrà in ottemperanza a quanto prescritto dal vigente Regolamento Comunale per l'occupazione e la concessione di suolo pubblico e del relativo canone, in ordine alle prescrizioni relative alle occupazioni permanenti limitatamente al caso previsto al comma 2 dell'art. 10 del presente Regolamento.*
- 3) *Il Bando, a cadenza annuale fino all'esaurimento dei siti previsti, deve contenere:*
  - a) *l'elenco delle superfici di volta in volta disponibili per l'assegnazione;*
  - b) *le modalità per la realizzazione degli impianti;*
  - c) *le condizioni prescrittive;*

d) *il canone annuo stabilito per la concessione del chiosco. Lo stesso sarà diversificato nelle categorie:*

- 1) *categoria A: con ubicazione in ville, parchi e in piazze e vie con maggior flusso di traffico;*
- 2) *categoria B: con ubicazione presso zone storiche o periferiche*
- 3) *categoria C: con ubicazione in zone d'espansione;*

*La quantificazione degli stessi sarà determinata da quanto rilevato da apposita indagine di mercato sul valore medio dei canoni di locazione per locali da adibire ad attività commerciale nelle varie zone del centro abitato decurtato del 30%.*

e) *il corrispettivo annuo riferito alla TOSAP;*

f) *gli obblighi imposti ai soggetti e le relative sanzioni per i casi di inottemperanza;*

g) *le garanzie da prestarsi.*

*L'esito del Bando stabilirà una graduatoria dei soggetti partecipanti, valida ai fini delle assegnazioni.*

- 4) *E' data facoltà di poter concorrere ad uno o più siti. Il partecipante che risultasse essere primo in graduatoria in più di un'area cui ha concorso dovrà obbligatoriamente optare, entro giorni 10 dalla comunicazione di avvenuta utile collocazione in graduatoria, per uno solo fra quelli cui ha partecipato.*
- 5) *L'occupazione sarà onerosa.. Gli obblighi del concessionario, oltre ad essere specificamente previsti in ogni Bando, sono quelli indicati dal presente Regolamento. Il prezzo dell'occupazione delle aree sarà stabilito nei Bandi.*
- 6) *Il Rinnovo dell'assegnazione/concessione, la decadenza o la revoca della stessa seguiranno le forme e i modi previsti dal presente Regolamento.*
- 7) *I partecipanti ai Bandi, qualora risultassero assegnatari, dovranno eseguire in proprio tutte le opere necessarie ad utilizzare in modo pieno, funzionale e sicuro l'impianto per il quale la superficie è stata individuata. L'A.C. potrebbe richiedere di realizzare opere e/o lavori eccedenti l'intorno di pertinenza dell'impianto ammissibile, opere di urbanizzazione a completamento di quelle esistenti, ovvero altre ex novo, al fine di una corretta sistemazione finale dell'area in cui viene individuata la superficie da destinare a chiosco. Ciò deve essere previsto nel bando fermo restando insindacabilmente che le stesse potranno essere eseguite direttamente dalla stessa A.C.*
- 8) *Il pagamento del canone relativo alla Tosap avverrà con le medesime modalità del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico. Il concessionario è inoltre tenuto a versare una somma a titolo di Deposito Cauzionale, non compensabile in conto canoni, pari all'importo del Canone di una intera annualità. Il mancato pagamento delle annualità entro il termine perentorio fissato dal citato Regolamento, comporta l'immediata revoca della concessione dell'occupazione dell'area. La rateizzazione degli importi delle singole annualità è ammessa nelle misura stabilita dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso di ritardato o mancato pagamento, fatta salva la decadenza della concessione, si provvederà alla riscossione di quanto dovuto rivalendosi sull'importo a garanzia, anche qualora l'assegnatario abbia abusivamente prolungato la permanenza nell'area oltre il termine naturale di scadenza relativo all'annualità non corrisposta.*
- 9) *A maggior tutela dell'Ente, il concessionario sarà tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa R.C.T a copertura di eventuali danni a persone o cose derivanti da cause attinenti l'attività stessa e delle quali l'Ente concedente potrebbe essere chiamato a rispondere quale proprietario dell'area su cui insiste la struttura e del suolo sottostante.*
- 10) *I Bandi faranno salva la facoltà dell'A.C. di stabilire l'esclusione di quei soggetti che, anche successivamente all'assegnazione, risultassero incompatibili con la natura del bando o non in regola con le norme in materia amministrativa, penale, fiscale e sulla sicurezza.*
- 11) *La decadenza o la cessazione dell'occupazione, per qualsiasi ragione, comporta in ogni caso l'obbligo della completa e totale rimozione delle eventuali strutture presenti sull'area assegnata, nonché il ripristino dei luoghi. L'area liberata sarà assegnata nei modi previsti nel Bando secondo la graduatoria derivata, ovvero oggetto di nuovo Bando.*

- 12) *Per facilitare l'inoltro e l'esame delle domande, il Settore competente predisporrà idonei fac-simile per la domanda di partecipazione ai bandi e le autocertificazioni previste per legge. L'intera documentazione inerente i Bandi dovrà essere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.).*

### Allegato "A" al regolamento per la disciplina di attività esercitate in chioschi in aree pubbliche.

La valutazione delle offerte, ai fini dell'aggiudicazione, sarà effettuata dall'ufficio competente, in base ai seguenti parametri:

- a) anzianità di disoccupazione dei soggetti proponenti per un massimo di 30 punti *così attribuiti:*
- |     |                                                      |              |             |
|-----|------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| I   | per ogni anno di disoccupazione: .....               | <b>punti</b> | <b>3</b>    |
| II  | per ogni mese di disoccupazione: .....               | <b>punti</b> | <b>0,25</b> |
| III | per ogni frazione di mese superiore ai 15 gg.: ..... | <b>punti</b> | <b>0,15</b> |
- b) condizione di emigrato che decide di rientrare o rientrato da non più di 24 mesi alla data di pubblicazione del bando per un massimo di 15 punti *così attribuiti:*
- |    |                     |              |              |
|----|---------------------|--------------|--------------|
| I  | per ogni anno ..... | <b>punti</b> | <b>1</b>     |
| II | per ogni mese.....  | <b>punti</b> | <b>0,083</b> |
- c) Carico familiare.  
Per ogni familiare fiscalmente a proprio carico.....**punti** **3**
- d) Professionalità acquisita (art .2, comma 2 della legge 25/08/1991 n° 287) fino ad un massimo di punti 10 così attribuiti:  
Per ogni anno di attività svolta e regolarmente documentata.....**punti** **1**